

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3870-A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE FOLCHI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(TOLLOY)

*nella seduta del 7 marzo 1967*

Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione

*Presentata alla Presidenza il 7 giugno 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo internazionale del grano, come gli analoghi accordi internazionali sui prodotti di base conclusi sotto l'egida delle Nazioni Unite, si prefigge lo scopo di garantire l'equilibrio tra

produzione e consumo, la stabilità dei prezzi, l'incremento del consumo, favorendo nel contempo lo sviluppo economico dei Paesi la cui economia è prevalentemente basata sulla vendita del grano.

Per conseguire tali scopi, l'Accordo prevede che i Paesi esportatori e importatori si impegnino a vendere e rispettivamente ad acquistare, a prezzi compresi entro una scala prevista, determinati quantitativi. Disposizioni particolari trattano dei prezzi per ogni singolo Paese esportatore, delle misure da adottare in caso di raccolto insufficiente, dell'esame annuale della situazione del grano; ecc.

L'Organizzazione dell'Accordo ha sede in Londra (Consiglio internazionale del grano) e si compone di un Consiglio, di un Comitato esecutivo e di un Segretariato esecutivo.

L'Accordo internazionale del grano concluso una prima volta nel 1949 e più volte rinnovato, è stato rinegoziato nel 1962, e nella sua nuova formulazione, è entrato in vigore il 1° agosto 1962, con durata di tre anni. Essendo l'Accordo venuto a scadere il 31 luglio 1965, i Paesi membri, anziché negoziarlo, hanno convenuto di prorogare la durata per un anno fino al 31 luglio 1966. Successivamente, mediante l'adozione di un Protocollo firmato a Washington il 4 aprile 1966, i Paesi membri hanno convenuto di mantenere l'Accordo del grano in vigore fino al 31 luglio 1967.

Il contributo dell'Italia all'Accordo in questione è, per il 1967, di lire sterline 280 pari a lire 550.000.

La partecipazione all'Accordo appare per l'Italia particolarmente importante, non solo perché essa figura tra i dieci Paesi esportatori di grano, ma anche perché i suoi *partners* della Comunità economica europea sono tutti membri di pieno diritto dell'Accordo stesso.

La comune linea di condotta, adottata dai sei paesi della CEE assicura d'altra parte che ove alla scadenza dell'accordo (31 luglio) non fossero state concluse le trattative in corso per il previsto Accordo da stipulare nel quadro del *Kennedy round*, una nuova proroga di un anno dovrebbe esser presa ai fini amministrativi, nell'intesa che essa immediatamente cesserebbe, qualora prima dello scadere del nuovo termine l'Accordo più generale entrasse in vigore.

Per i motivi su espressi e in coincidenza del parere favorevole della V Commissione, il relatore raccomanda alla Camera l'adesione al protocollo in oggetto.

FOLCHI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

ART. 3.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*